



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

SULLE ENTRATE COMUNALI

Adottato con delibera C.C. n. 142 del 17.12.1998 ad oggetto: *“Regolamento sulle Entrate Comunali”*, esecutiva ai sensi di legge.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate del Comune di Sarzana, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni, proventi relativi ed accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel D. Lgs. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o in sede di approvazione degli specifici regolamenti comunali riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative e leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si applicano pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che il Comune intenda regolamentarle inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede ai autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24 – 28 della L. 8/6/1990, n. 142;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
 - d. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43;
 - e. affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli in riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c. sottoscrive gli avvisi, accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d. istruisce, per quanto di competenza, le pratiche concernenti il contenzioso tributario la cui cura è disciplinata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 12;
 - e. dispone i rimborsi;
 - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
3. Inoltre per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973, come modificato con D.P.R. 43/1988, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria così come disposto nei successivi articoli.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalle norme di legge o dai regolamenti disciplinanti le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - deve utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificando le procedure e ottimizzando i risultati;
 - quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto previsto, eventualmente, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associative previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 142/1990, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 446/1997.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

5. La Giunta Comunale individua i criteri in base ai quali debbono essere effettuati i controlli in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

6. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti che disciplinano le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 11.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata o tramite notificazione o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
5. La notificazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata o tramite notificazione o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 12

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Comune può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 13

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti elementi:

- a. gradi di probabile soccombenza dell'amministrazione;
- b. valore della lite;
- c. costo della difesa;
- d. costo di soccombenza;
- e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune salvo che nelle sottoelencate ipotesi:

- a. errore di persona;
- b. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- c. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- d. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- e. doppia imposizione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art 15

Riscossione e formazione dei ruoli

1. Se non direttamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 43/1988 (a tal fine trovano applicazione gli articoli 68 e 69 del D.P.R. 43/1988), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
5. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal regolamento di contabilità.
6. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25/2/1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della gestione, allegando la relativa documentazione.
7. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.
8. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).
9. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 7, comma 3, e 11, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli. 33 e 70, comma 3, del D. Lgs. 77/1995 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui Attivi e la revisione del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18

Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 19

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs 218/1997 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 20

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
3. Copia dello stesso verrà depositata all'archivio della Segreteria per costituirne dotazione permanente insieme agli altri regolamenti in vigore.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento.....	pag.	2
Art. 2	Definizione delle entrate.....	pag.	2
Art. 3	Aliquote e tariffe.....	pag.	3
Art. 4	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	pag.	3

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5	Forme di gestione.....	pag.	5
Art. 6	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.....	pag.	6
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	pag.	7
Art. 8	Attività di controllo delle entrate.....	pag.	7
Art. 9	Rapporti con i cittadini.....	pag.	8
Art. 10	Attività di liquidazione ed accertamento delle Entrate tributarie.....	pag.	8
Art. 11	Accertamento delle entrate non tributarie.....	pag.	9
Art. 12	Contenzioso tributario.....	pag.	10
Art. 13	Sanzioni tributarie.....	pag.	10
Art. 14	Autotutela.....	pag.	10

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 15	Riscossione e formazione dei ruoli.....	pag.	12
Art. 16	Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	pag.	13
Art. 17	Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie.....	pag.	13
Art. 18	Rimborsi.....	pag.	13
Art. 19	Accertamento con adesione.....	pag.	14



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 20 Norme finali..... pag. 15